



Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 76c capoverso 4, 76d capoverso 6, 76g e 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici (LDP),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. le modalità dell'obbligo dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale e dei membri senza partito dell'Assemblea federale di rendere pubblico il loro finanziamento;
- b. le modalità dell'obbligo delle persone fisiche e giuridiche e delle società di persone che conducono una campagna in vista di una votazione federale oppure di un'elezione nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati di rendere pubblico il loro finanziamento;
- c. l'autorità competente e le modalità per il controllo e la pubblicazione dei dati e dei documenti da trasmettere.

² Concretizza la cerchia dei partiti soggetti all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *entrate*: afflusso una tantum o ricorrente di denaro o beni materiali, servizi forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato se il fornitore è solito proporli a titolo commerciale, nonché fondi propri impiegati per una determinata campagna;

RS

² RS 161.1

- b. *liberalità monetarie*: vantaggi finanziari concessi da persone fisiche o giuridiche oppure da società di persone tramite consegna di contanti, bonifico bancario, assunzione o condono di debito;
- c. *liberalità non monetarie*: beni materiali o servizi forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato da persone fisiche o giuridiche o da società di persone se, alla luce delle circostanze, per il beneficiario è evidente che la liberalità è elargita per sostenere un partito, un membro senza partito dell'Assemblea federale o una campagna. Sono considerati liberalità non monetarie soltanto i servizi solitamente forniti a titolo commerciale;
- d. *conduzione di una campagna*: svolgimento di attività singole o ricorrenti, impiegando mezzi pecuniari o non pecuniari, per influenzare un'elezione alle Camere federali oppure una votazione federale;
- e. *conduzione di una campagna comune*: svolgimento di attività singole o ricorrenti di cui alla lettera d, ad opera di varie persone fisiche o giuridiche o di società di persone che, insieme, pianificano una campagna, si presentano al pubblico e tengono la contabilità;
- f. *spese*: tutte le spese in denaro o beni materiali per condurre una campagna; vi rientrano anche i servizi solitamente proposti a titolo commerciale ricevuti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato per condurre una campagna. Il valore del servizio è determinato dal prezzo di mercato;
- g. *contributi legati a un mandato*: contributi versati dai seguenti titolari di un mandato al partito che rappresentano:
 - 1. deputati eletti all'Assemblea federale,
 - 2. titolari di un mandato conferito dall'Assemblea federale.

Sezione 2: Modalità della comunicazione

Art. 3 Servizio competente

¹ Il Controllo federale delle finanze (CDF) è competente per ricevere le comunicazioni di cui agli articoli 76b capoverso 2 e 76c capoverso 2 LDP.

² Provvede a controllarle e pubblicarle.

Art. 4 Dati da comunicare per le entrate

I dati sulle entrate comprendono:

- a. l'importo complessivo;
- b. le entrate da liberalità monetarie;
- c. il valore delle entrate da liberalità non monetarie;
- d. le entrate da manifestazioni;
- e. le entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi;

- f. per i partiti:
1. le entrate risultanti dai contributi dei membri,
 2. le entrate risultanti dai contributi legati a un mandato.

Art. 5 Modalità per rendere pubbliche le liberalità superiori a 15 000 franchi

¹ Per la comunicazione di liberalità superiori a 15 000 franchi, i dati secondo l'articolo 76d capoverso 4 LDP sono inseriti nel registro informatizzato di cui all'articolo 6 capoverso 2. Sono documentati alla ricezione della liberalità o al più tardi con il conto finale, presentando un estratto contabile e una conferma del donatore o un estratto bancario.

² È considerato donatore la persona fisica o giuridica o la società di persone che ha elargito la liberalità in origine al fine di sostenere l'attore politico.

³ La liberalità è considerata concessa se

- a. il destinatario ne dispone;
- b. è stata promessa in vista di una campagna, ma non ancora fornita, e il destinatario può, in buona fede, presumere di riceverla.

⁴ Per le liberalità non monetarie, sono indicati il valore materiale e il tipo di servizio, nonché il valore calcolato dei beni e dei servizi comunicati; il valore è calcolato al prezzo di mercato.

⁵ La comunicazione secondo l'articolo 76d capoverso 2 LDP va fatta entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione o dalla presa di conoscenza della liberalità concessa.

Art. 6 Comunicazione

¹ Gli attori politici comunicano i loro dati e documenti finanziari secondo gli articoli 76b e 76c LDP, nonché le loro generalità (cognome, nome, indirizzo e Comune di domicilio oppure ragione sociale e sede), inserendoli tempestivamente e di propria iniziativa in un registro informatizzato.

² Il registro informatizzato è messo a disposizione e gestito dal CDF.

³ In via eccezionale i dati di cui al capoverso 1 possono essere trasmessi anche in forma cartacea per via postale. Il CDF mette a disposizione gli appositi moduli.

Sezione 3: Obbligo dei partiti e dei deputati senza partito di rendere pubblico il loro finanziamento

Art. 7 Partiti e membri senza partito dell'Assemblea federale soggetti all'obbligo

Sono soggetti all'obbligo di rendere pubblico il loro finanziamento:

- a. i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, che siano organizzati su scala nazionale oppure esclusivamente sul piano cantonale, regionale o comunale;

- b. i membri senza partito dell'Assemblea federale, eletti come tali o usciti dal partito nel corso del loro mandato.

Art. 8 Obbligo dei partiti di rendere pubbliche le loro entrate

¹ I partiti rappresentati nell'Assemblea federale rendono pubblico annualmente il loro finanziamento per l'anno civile.

² Comunicano i dati di cui agli articoli 76b e 76c LDP entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 9 Obbligo dei membri senza partito dell'Assemblea federale di rendere pubbliche le liberalità

¹ I membri senza partito dell'Assemblea federale rendono pubbliche annualmente le liberalità monetarie e non monetarie per l'anno civile secondo l'articolo 76b capoverso 3 LDP.

² Comunicano le liberalità entro il 30 giugno dell'anno successivo.

³ Vanno comunicate le liberalità ricevute mentre il deputato non è membro di un partito.

Sezione 4 Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il finanziamento

Art. 10 Obbligo di rendere pubbliche le entrate preventivate e le liberalità superiori a 15 000 franchi

¹ Gli addetti alle campagne rendono pubbliche le entrate destinate a finanziare campagne in vista di elezioni o di votazioni secondo l'articolo 76c LDP. Le entrate sono suddivise come indicato all'articolo 4 capoverso 1.

² Se possono presumere che le spese da sostenere supereranno i 50 000 franchi, gli addetti alla campagna rendono pubbliche le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi entro i termini di cui all'articolo 76d capoverso 1 LDP.

³ Se ciò emerge soltanto una volta scaduto il termine, le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi sono comunicate entro cinque giorni lavorativi.

⁴ Va inoltre segnalata la campagna alla quale sono destinate le entrate. È sufficiente indicare i candidati o i gruppi di candidati sostenuti o l'esito auspicato della votazione.

Art. 11 Obbligo di rendere pubblico il conto finale

¹ Gli addetti alla campagna rendono pubblico il conto finale delle entrate al termine della campagna se le spese sostenute superano i 50 000 franchi.

² Il conto finale comprende i dati di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 4.

Sezione 5: Controllo e pubblicazione

Art. 12 Controllo formale

Il CDF controlla se le comunicazioni sono complete e sono state trasmesse entro il termine stabilito. Sono soggetti al controllo tutti i dati e i documenti secondo gli articoli 4 e 5.

Art. 13 Controllo materiale per campionatura

¹ Per ogni votazione ed elezione, nonché a intervalli annuali per i partiti, il CDF accerta la correttezza dei dati effettuando controlli per campionatura.

² Il controllo comprende anche la verifica se gli attori politici hanno comunicato tutti i dati e i documenti richiesti dalla legge.

³ D'intesa con gli attori politici, i controlli per campionatura possono svolgersi sul posto.

Art. 14 Collaborazione

Il CDF può chiedere agli attori coinvolti di collaborare agli accertamenti e di fornire la documentazione e le informazioni necessarie.

Art. 15 Pubblicazione dei dati e dei documenti

¹ Il CDF può integrare i dati e i documenti pubblicati con informazioni fattuali e statistiche, nella misura in cui servono a illustrare e concretare i dati di cui agli articoli 76*b* e 76*c* LDP.

² Non sono pubblicati i documenti giustificativi di un dato comunicato, come estratti bancari e ricevute.

³ Se è stabilito un termine suppletorio secondo l'articolo 76*e* capoverso 2 LDP, il termine di cui all'articolo 76*f* capoverso 2 LDP resta immutato.

Art. 16 Modalità della pubblicazione

¹ Al momento della pubblicazione, il CDF segnala di non garantire la correttezza dei dati e dei documenti pubblicati.

² I dati e i documenti trasmessi sono pubblicati anche se si sospetta una violazione degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento ed è avviato un procedimento penale.

³ Se è stata emessa una sentenza penale passata in giudicato, il CDF la indica nei dati e i documenti senza commentarla.

Art. 17 Data di pubblicazione delle comunicazioni dei partiti e dei deputati senza partito

Il CDF pubblica i dati sui partiti e i deputati senza partito entro il 31 agosto di ogni anno.

Art. 18 Durata della pubblicazione

¹ Il CDF pubblica i dati e i documenti per cinque anni.

² Il termine decorre dalla trasmissione dei dati e dei documenti.

³ La conservazione dei dati e dei documenti è retta dalla legge federale del 26 giugno 1998³ sull'archiviazione.

Sezione 6: Restituzione di liberalità di provenienza illecita

Art. 19

¹ Le liberalità anonime o provenienti dall'estero sono restituite entro 30 giorni dalla loro ricezione.

² Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al CDF entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al capoverso 1. Il CDF disciplina le modalità del versamento o della consegna alla Confederazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 23 ottobre 2022.

Art. 21 Inizio dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento

¹ L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne elettorali secondo l'articolo 76c capoversi 1 e 3 LDP si applica a partire dal 23 ottobre 2022 in vista delle elezioni nazionali del 22 ottobre 2023.

² L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento secondo l'articolo 76b LDP si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

³ L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne di votazione secondo l'articolo 76c capoverso 1 LDP si applica a partire dal 4 marzo 2023 in vista della votazione federale del 3 marzo 2024.

³ RS 152.1

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr